

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 1 DICEMBRE 2004

N. 143

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI BITONTO (Bari)
Modifiche allo Statuto Comunale

Pag. 12800

COMUNE DI SAVA (Taranto)
Modifiche allo Statuto Comunale

Pag. 12803

COMUNE DI TORREMAGGIORE (Foggia)
Modifiche allo Statuto Comunale

Pag. 12804

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI BITONTO (Bari)

Modifiche allo Statuto Comunale**COMUNE DI BITONTO
Provincia di Bari****MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
ADEGUATO AL D.lgs 267 CON DELIBERA-
ZIONE DI C.C. N. 21 DEL 22.03.2001 E PUB-
BLICATO SUL BURP N. 98 DEL 6.7.2001****STATUTO COMUNALE
(DELIBERA DI C.C. N. 85
DEL 27.05.2004 - ATTO CONCLUSIVO)**

l'art. 9 comma 1 viene modificato come di seguito:

**“Art. 9
CONSIGLIO COMUNALE**

1. Le norme relative alla composizione, alla durata, allo scioglimento ed alla sospensione del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge. **Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di elezione di un consigliere aggiunto in rappresentanza dei cittadini stranieri regolarmente iscritti nell'anagrafe del Comune da almeno 5 anni. Lo stesso partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio secondo le modalità e con riferimento alle tematiche stabilite dal Regolamento. Tale norma è riferita anche ai Consigli di Fra-**zione.

2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.
7. omissis.”

dopo l'art. 9 viene aggiunto il seguente articolo:

**“Art.9 bis
ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI**

1. **Nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei consiglieri neo eletti è consentita al Consiglio Comunale soltanto l'adozione di “atti urgenti ed improrogabili”. Per atti urgenti ed improrogabili devono intendersi gli atti collegati a stati di comprovata necessità e a comprovata scadenza di termini la cui inosservanza possa portare a decadenza di benefici finanziari o comunque a conseguenze irreversibili lesive di interessi generali.”**

l'art. 12 viene sostituito dal seguente:

**“Art. 12
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ED I VICE PRESIDENTI**

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente e i Vice Presidenti dell'Assemblea tra i suoi componenti: la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea consiliare è incompatibile con la carica di Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio **viene eletto** dall'Assemblea a scrutinio segreto e con il voto favore-

vole di almeno ventuno consiglieri: se dopo due scrutini nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad altra votazione e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato il voto favorevole di sedici consiglieri; la deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile.

3. I Vice Presidenti del Consiglio Comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato Vice Presidente, con funzione di sostituzione del Vice Presidente vicario in assenza dello stesso e del Presidente.

In caso di parità di voti ottenuti è Vice Presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale.

Entrambi costituiscono, insieme con il Presidente, l'Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio sono revocabili solo con il voto favorevole di almeno ventuno consiglieri: la revoca ha efficacia immediata. Il Consiglio Comunale procede alla nuova elezione entro la prima seduta successiva a quella della delibera di revoca: fino all'insediamento del nuovo Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano, qualora **siano assenti entrambi i Vice Presidenti. Nell'ipotesi di dimissione dalla carica di Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente entro la prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni; fino all'insediamento del nuovo Presidente il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente **vicario ed in sua assenza dal Vice Presidente**.**

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Assemblea, la presi-

denza viene assunta dal Consigliere anziano, come definito nel successivo art. 23.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di una struttura amministrativa che garantisca la piena autonomia organizzativa e funzionale. Spetta al Regolamento la definizione e composizione di tale articolazione comunale.

7. Il Presidente dell'Assemblea assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8. Ai Vice Presidenti dell'Assemblea, in ogni caso, non compete alcun compenso per la loro carica."

l'art.16 comma 1, 2° capoverso, viene modificato come di seguito:

"Art.16

CONFERENZA CAPIGRUPPO

1. I gruppi consiliari costituiti indicano il loro capogruppo nel Consiglio Comunale che ne prende atto.

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed ha i seguenti compiti:

- a) esprime indicazioni e valutazioni anche a nome della forza politica di appartenenza su questioni di particolare rilevanza per la comunità cittadina;
- b) coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sulla base delle richieste di questi, della Giunta, ovvero di almeno un quinto dei consiglieri. Si potrà avviare a tale procedura solo nei casi di estrema urgenza.

2. omissis."

l'art.25 comma 1 viene modificato come di seguito:

“Art.25**LA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da Assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite numerico di **10 (dieci)**.
2. omissis
3. omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.”

l’art. 37 viene modificato con l’aggiunta del comma 5 come di seguito:

“Art.37**DIRITTO ALL’INFORMAZIONE**

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. **Il Comune può adottare Carte dei Diritti elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse possono essere fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio Comunale. Le Carte dei Diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’ente locale. Le Carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e con i medesimi criteri possono essere sottoposte a successive verifiche ed integrazioni periodiche. Il Comune ne dà pubblicità attraverso le proprie sedi ed i propri uffici ed inserisce le Carte dei Diritti nei propri regolamenti quali criteri per l’attività comunale.”**

l’art. 45 viene modificato con l’aggiunta, dopo il comma 2, del comma 2 bis come di seguito:

“Art.45**REFERENDUM**

1. omissis.
2. omissis.
- 2 bis. **I referendum, sia promossi ad iniziativa dei cittadini, sia ad iniziativa del Consiglio Comunale, possono essere consultivi, propositivi, abrogativi.**
3. omissis.”

l’art. 46 viene modificato come di seguito:

“Art.46**RICHIESTA DI REFERENDUM**

1. **Tremila elettori, iscritti nelle liste elettorali, possono chiedere di sottoporre a referendum consultivo, propositivo, abrogativo, proposte su materie di competenza del Comune.”**

l’art. 51 comma 2 viene modificato come di seguito:

“ Art.51**DIFENSORE CIVICO**

1. omissis.
2. **Dura in carica *cinque* anni e non è rieleggibile. Resta comunque in carica e conserva lo status fino alla nomina del successivo purché la stessa intervenga entro un anno dalla scadenza. Decorso tale ulteriore termine il difensore civico decadrà comunque dall’incarico.”**

l'art. 52 viene modificato come di seguito:

**“Art.52
ELEZIONE**

1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale, mediante votazione a scrutinio segreto, **con il voto favorevole** di ventuno consiglieri, prescelto fra un minimo di cinque ed un massimo di dieci candidati proposti dal Forum delle consulte.”

l'art. 65 comma 3 viene modificato come di seguito:

**“ Art. 65
ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. omissis.
2. omissis.
3. Le disposizioni sugli accordi di programma si applicano anche per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, *per i patti di quartiere*, per i patti territoriali e per le sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria, secondo quanto stabilito dalla legge.”

dopo l'art. 79 viene aggiunto il seguente articolo:

**“Art. 79 bis
DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE**

1. **Il Comune, in attuazione dell'art. 1 – comma 4 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recepisce le disposizioni in materia di Statuto dei diritti dei contribuenti applicabili al proprio ordinamento di tributi locali ed, in particolare, le**

disposizioni contenute negli artt. 5,6 e 7 della legge richiamata.”

l'art. 88 comma 1 e comma 2 viene modificato come di seguito:

**“Art. 88
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione **della avvenuta pubblicazione** di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. omissis.
4. omissis.”

COMUNE DI SAVA (Taranto)

Modifiche allo Statuto Comunale

STRALCIO STATUTO COMUNALE.

**ARTICOLO 24
MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 27 DEL 26.04.2004**

Omissis

**ART. 24
Composizione**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco

che la presiede e da un numero massimo di assessori non superiore a SETTE.

2. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri, così come possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio in possesso di competenze tecnico-amministrative e professionali.
3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Omissis

COMUNE DI TORREMAGGIORE (Foggia)

Modifiche allo Statuto Comunale

All. "A"

ART. 13 è così modificato:

**ART. 13
UFFICIO
DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO**

1. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio si compone del Presidente e di un Vice Presidente scelti fra i Consiglieri Comunali in carica e di un segretario individuato tra i dipendenti comunali.
Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti distintamente nella prima seduta del Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Non possono essere componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio né il Sindaco né i presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

3. Qualora, nessun consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione, da tenersi entro dieci giorni, sempre a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Se anche a seguito di quest'ultima votazione, nessun consigliere viene eletto, si procede a nuova votazione in un'altra seduta, da tenersi entro dieci giorni e, risulta eletto il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti s'intende eletto il consigliere più anziano di età.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio.
5. Il Presidente e Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, con le stesse modalità per l'elezione. La revoca però non è efficace se contestualmente il Consiglio non provvede alla nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente.
6. Il Vice Presidente sostituisce e il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

All. "B"

L'art. 55 è così sostituito:

ART. 55

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, la maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri in carica.
Qualora non si raggiunga tale maggioranza, l'elezione del Difensore Civico avviene in seconda convocazione da ripetersi in successiva seduta e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il collegio.

Qualora non si raggiunga ancora tale maggioranza l'elezione del Difensore Civico avviene in terza votazione da ripetersi in successiva seduta e con il voto favorevole della metà più uno dei componenti il collegio.

2. Il Difensore Civico non è rieleggibile per due mandati consecutivi.

